

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
CARLO GIOVANARDI

**La seduta comincia alle 9,05.**

ALBERTA DE SIMONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bressa, Diliberto, Maccanico, Malgieri, Mattarella, Melograni, Pecoraro Scanio, Salvati e Visco sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentatre, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 (5619) (ore 9,10).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999.

**(Contingentamento tempi discussione generale — A.C. 5619)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 20 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 5 ore e 30 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 33 minuti;

forza Italia: 1 ora e 7 minuti;

alleanza nazionale: 1 ora;

popolari e democratici-l'Ulivo: 31 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 49 minuti;

comunista: 30 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 30 minuti;

UDR: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 13 minuti; verdi: 11 minuti; CCD: 10 minuti; rifondazione comunista: 9 minuti; socialisti democratici italiani: 7 minuti;

federalisti liberaldemocratici repubblicani: 4 minuti; minoranze linguistiche: 3 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 3 minuti.

**(Discussione sulle linee generali -  
A.C. 5619)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bova.

DOMENICO BOVA, *Relatore*. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, con il disegno di legge in esame il Governo adempie all'obbligo previsto dalla legge 9 marzo 1996, n. 89, la cosiddetta legge La Pergola, di presentare al Parlamento la legge comunitaria annuale.

Quest'anno il provvedimento è stato presentato in prima lettura alla Camera dei deputati. Si è così ripresa la prassi dell'alternanza della presentazione del provvedimento presso i due rami del Parlamento, alla quale si era derogato per la legge comunitaria del 1998, presentata al Senato come la precedente.

È importante che questa prassi sia stata ripresa, anche su specifica richiesta formulata dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea nel corso dell'esame della precedente legge comunitaria.

Il disegno di legge al nostro esame provvede al recepimento di 31 direttive comunitarie, secondo le modalità previste dalla legge La Pergola: normazione diretta, delega legislativa, regolamento autorizzato, attuazioni in via amministrativa; più in particolare, per la direttiva n. 97/63 CE relativa ai concimi, il provvedimento dispone l'attuazione con una norma diretta contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge.

Per 18 direttive è conferita al Governo la delega ad emanare decreti legislativi di attuazione, per 8 di queste direttive è previsto che il relativo schema di decreto di attuazione sia sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Per le restanti 10 direttive da attuare con decreto legislativo, non è previsto il parere delle Commissioni parlamentari. Per una sola direttiva contenuta nell'allegato c), è prevista l'attuazione tramite regolamento autorizzato. Si tratta della direttiva n. 98/35 CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Infine, per 11 direttive ricomprese nell'allegato D, è prevista l'attuazione in via amministrativa.

La struttura del disegno di legge ricalca quella dei precedenti: il capo I, articoli 1-6, contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti. Il capo II (articoli 7-11) detta disposizioni particolari di adempimento diretto e gli eventuali criteri specifici di delega. A questo proposito, voglio ricordare ai colleghi che nel corso dell'esame nella XIV Commissione è stato soppresso l'articolo 12, recante norme per il mercato del gas, in attuazione della direttiva comunitaria 98/30/CE. Norme analoghe sono infatti contenute in un disegno di legge presentato dal Governo al Senato ed attualmente in discussione presso quel ramo del Parlamento.

Riservandomi di svolgere successivamente un'annotazione sul complesso delle modifiche apportate alla legge La Pergola, desidero innanzitutto dare atto al Governo di aver ottemperato a quanto previsto dall'articolo 13 della legge comunitaria 1995-1997, presentando come prescritto il nuovo disegno di legge comunitaria entro il 31 gennaio. Questo è un apprezzabile sintomo dell'attenzione del Governo nei confronti del Parlamento e del positivo clima di collaborazione istituzionale instauratosi nella trattazione della materia comunitaria.

È inoltre doveroso sottolineare con soddisfazione che il Governo non soltanto ha ottemperato nel predisporre la relazione ad un precetto legislativo già in vigore, ma ha anche tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge comunitaria per il 1999, non ancora entrata in vigore.

Dato atto al Governo della sua sensibilità istituzionale, ho alcune osservazioni da formulare sul concreto adempimento delle previsioni legislative della legge comunitaria per il 1998.

Quanto alla lettera *a*) dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, il Governo dà conto nella relazione al disegno di legge in esame, del numero delle procedure di infrazione (165), dei ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia della Comunità europea (19) e delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte (18). Si tratta, però, di una informazione di mero carattere quantitativo, che nulla dice sugli oggetti del contenzioso con l'Unione europea e che, quindi, non consente al Parlamento di avere sufficiente cognizione di quali siano le norme, eventualmente mancanti, dell'ordinamento italiano contestate dagli organi comunitari. È invece a mio parere essenziale per il Parlamento — in quanto attore della trasposizione del diritto comunitario nell'ordinamento interno — conoscere nello specifico la natura, e non soltanto i dati numerici, del contenzioso tra Italia e Unione europea. In tal senso credo debba essere interpretato lo spirito della norma in oggetto. Pertanto, ritengo che questo punto della relazione possa essere — se la Camera lo riterrà — integrato dal Governo con dati concernenti l'oggetto del contenzioso.

Rispetto poi a quanto previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, correttamente il Governo fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, che peraltro nella versione del disegno di legge presentata dal Governo comparivano identicamente anche nell'allegato D. In Commissione si è proceduto pertanto alla soppressione dell'articolo 4 e del relativo allegato D, garantendo così il più pieno rispetto del dettato legislativo.

Sempre con riferimento a quanto previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, rilevo che essa dispone l'elenco anche delle direttive attuate in via amministrativa. In esse dovrebbero intendersi ricomprese le direttive attuate in via amministrativa dal Governo,

a prescindere dalla legge comunitaria annuale. La relazione dell'esecutivo non contiene, però, nessuna informazione al riguardo.

Infine, relativamente a quanto disposto dalla lettera *c*) dell'articolo 10 della legge comunitaria 1998, il Governo dà conto dell'omesso inserimento del disegno di legge in esame della direttiva 98/44/CE, relativa alla protezione giuridica delle innovazioni biotecnologiche, giustificandolo con la sua complessità che la renderà oggetto di un apposito disegno di legge, già in corso di predisposizione. A parte la direttiva citata, nella relazione il Governo dichiara che non è stata omessa alcuna direttiva tra quelle pubblicate in fascicoli della *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* pervenuti alla data di predisposizione del presente disegno di legge.

Al riguardo, vorrei sommessamente svolgere due osservazioni. Innanzitutto, risulterebbe che talune direttive, il cui recepimento è scaduto entro il 29 gennaio 1999, non siano state inserite nel disegno di legge, nonostante non siano state attuate né inserite in un precedente disegno di legge di legge comunitaria; secondo me, sul punto sarebbe necessario un chiarimento da parte del Governo.

In secondo luogo, mi preme rilevare che la *ratio* della norma introdotta dalla legge comunitaria 1998 è più ampia di quella alla quale si è attenuto il Governo, al quale si chiede di dare conto dell'omesso inserimento anche delle direttive, il cui termine di recepimento scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa. Poiché il termine previsto per tale esercizio è di un anno e poiché è verosimile supporre che il provvedimento non entrerà in vigore prima di aprile-maggio, il periodo di riferimento da prendere in considerazione va fino ad aprile-maggio 2000. Di conseguenza, ritengo che il Governo dovrebbe dare conto delle direttive che verranno a scadenza fino a quella data e non soltanto di quelle scadute al momento della presentazione del disegno di legge.

D'altra parte, la norma voluta dal Parlamento risponde ad una logica ben precisa: recepire nel disegno di legge comunitaria quante più direttive possibili, sia per evitare eventuali ritardi nel recepimento, sia per snellire — se così si può dire — e razionalizzare il procedimento di attuazione da parte del Governo. Mi auguro, dunque, che il ministro Letta, facendo seguito all'impegno specificamente preso su questo punto in Commissione, presenti nel corso della discussione le opportune integrazioni.

Per quanto concerne il contenuto specifico del capo I, desidero ricordare che, in occasione dell'esame della precedente legge comunitaria, si svolse in Commissione un approfondito dibattito, originato dal parere espresso dal Comitato per la legislazione su taluni aspetti dell'impianto generale della delega conferita al Governo con la legge comunitaria annuale. In quell'occasione, dal dibattito scaturì la presentazione in Assemblea dell'ordine del giorno Lembo ed altri n. 9/5459/3, accettato dal Governo, che impegnava il Governo stesso ad apportare, nell'emanazione dei testi unici compilativi delle disposizioni adottate in attuazione delle deleghe conferite dal disegno di legge comunitaria, soltanto le modifiche e le integrazioni necessarie a garantire la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, mantenendosi nei limiti propri del coordinamento formale, e a trasmettere alle Camere i decreti legislativi e i regolamenti da emanare in attuazione di direttive comunitarie per il prescritto parere, soltanto dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge.

Nell'esame in Commissione del presente disegno di legge, si è tenuto conto delle osservazioni del Comitato per la legislazione e, quindi, sono state introdotte le opportune modifiche all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 6.

Collegli, svolgerò ora le riflessioni di carattere generale alla quali ho accennato prima sul complesso delle modifiche introdotte dalle due leggi comunitarie alla legge La Pergola, che disciplinano la presentazione del contenuto della legge co-

munitaria. A mio avviso, tali modifiche hanno raggiunto il necessario obiettivo di rendere la legge comunitaria annuale uno strumento di maggiore coinvolgimento del Parlamento, attraverso una qualificata informazione nel processo di trasposizione del diritto comunitario. Tale obiettivo appariva essenziale per consentire al Parlamento di conferire al Governo, con maggiore consapevolezza, la delega o l'autorizzazione all'attuazione di direttive comunitarie.

Qualche ulteriore aggiustamento appare forse auspicabile, com'è emerso anche nel recente convegno organizzato dal ministro Letta, per rendere più snello l'intero processo di trasposizione in Italia del diritto comunitario, ad esempio attraverso un più esteso ricorso all'attuazione in via amministrativa. Ciò non comporta, comunque, a mio avviso — come pure è emerso nel corso di quel convegno — un'ulteriore modifica dell'impianto della legge La Pergola, essendo sufficiente includere un numero maggiore di direttive tra quelle da attuare in via amministrativa. D'altro canto, a me sembra che mantenere la previsione di una legge comunitaria annuale abbia ancora un senso, superati i ritardi cronici nel recepimento del diritto comunitario e smaltito l'arretrato. Il significato di un appuntamento annuale che faccia il punto sulla fase discendente di trasposizione delle norme europee ed ad essa dia risalto, nella solennità di una sessione parlamentare comunitaria, rimane — io ritengo — inalterato. Per questo, penso che il processo di ripensamento delle norme che disciplinano la legge comunitaria sia, oggi, giunto alla giusta maturazione e che sia quindi arrivato il momento, piuttosto che di rivedere ancora tali norme, di mettere mano ad un testo unico delle stesse. Si tratta, in sostanza, di ricomporre le norme della legge La Pergola (come pure quelle pertinenti della legge Fabbri) secondo le modifiche ad esse successivamente apportate. Il Governo per questa via compirebbe certamente opera meritoria mettendo mano ad uno specifico di-

segno di legge, che avrebbe garantito — io ritengo — un iter parlamentare molto rapido.

Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, come relatore ho anche riflettuto, sulle possibili obiezioni che si potrebbero avanzare sull'effettiva efficacia della legge comunitaria, così come è attualmente congegnata, ad assicurare un grado elevato di trasposizione del diritto comunitario. Se infatti è vero che, soprattutto con le ultime leggi comunitarie, si è provveduto a colmare notevoli ritardi, rimane comunque il dato di fatto di una strutturale difficoltà per l'Italia di trasporre con regolarità le norme comunitarie. Tale dato è evidenziato sia dal numero — cinquanta — di procedure di infrazione per il mancato recepimento delle direttive comunitarie, riportato nella relazione al disegno di legge in esame, sia dalle informazioni rese dal Governo nell'ultima relazione semestrale, secondo le quali l'Italia è al penultimo posto in Europa nell'attuazione del diritto comunitario. Tuttavia, io credo che le difficoltà che incontra il nostro paese siano da individuare non tanto nel meccanismo di recepimento che si incentra sulla legge comunitaria quanto nei ritardi che si registrano nell'attuazione delle norme recepite.

A suffragio di questa mia convinzione sottopongo alla vostra attenzione due osservazioni. La prima è che la Commissione europea valuta l'effettiva trasposizione delle direttive comunitarie non nel momento del loro recepimento, cioè del loro inserimento in provvedimenti che ne prevedono la concreta futura attuazione: la Commissione considera infatti il recepimento come mera intenzione di attuazione che, per concretizzarsi, necessita di uno specifico provvedimento (il decreto legislativo, il regolamento o l'atto amministrativo) che trasponga la norma comunitaria nell'ordinamento interno. È quindi sul numero di atti di attuazione e non sul numero di direttive contenute nella legge comunitaria che la Commissione calcola la percentuale di trasposizione.

La seconda osservazione è che il numero delle direttive contenute nel complesso delle leggi comunitarie, ad esclusione delle ultime non ancora attuate, è superiore a cento, il che significa che tra il momento dell'approvazione della legge comunitaria annuale e l'emanazione di provvedimenti di attuazione delle direttive in essa contenute intercorrono tempi che non possono essere considerati fisiologici. È quindi sul momento dell'attuazione, piuttosto che su quello del recepimento, che occorre intervenire con decisione.

Il ministro Letta ha già dichiarato alla XIV Commissione (e nel corso del citato convegno) che è sua intenzione intervenire affinché ci sia un maggiore coordinamento tra Ministeri anche nella partecipazione alla fase discendente del diritto comunitario. Voglio interpretare questa dichiarazione anche come un preciso impegno del ministro per garantire che i decreti di attuazione delle direttive recepite con la legge comunitaria siano tempestivamente predisposti.

A tale proposito non credo che sarebbe difficile avviare la procedura di attuazione già al momento della predisposizione del disegno di legge comunitaria, in modo che i decreti di attuazione siano già pronti, anche per l'eventuale esame parlamentare, nel momento stesso in cui il provvedimento è definitivamente approvato. Ciò consentirebbe senza dubbio di superare i ritardi lamentati.

È forse difficile concretizzare questo obiettivo in una norma legislativa; credo, in ogni caso, che si possa valutare l'opportunità di impegnare il Governo con uno specifico ordine del giorno, per garantire la tempestività dell'emanazione dei decreti legislativi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di attuazione delle direttive recepite con leggi comunitarie. A questo riguardo, voglio anche ricordare che la Commissione politica dell'Unione europea sta valutando, ancora in maniera molto informale, la possibilità di avviare un'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento della normativa comunitaria.

Avviandomi alla conclusione della mia relazione, vorrei richiamare la vostra attenzione sulla snellezza del disegno di legge in esame, cioè sull'esiguo numero di direttive in esso contenute: ciò sta a testimoniare, a prescindere dai già richiamati problemi relativi all'attuazione, che con il presente disegno di legge siamo di fronte ad una svolta importante. È infatti la prima volta che, in un disegno di legge comunitaria, sono contenute direttive il cui termine di attuazione è, per la maggior parte di esse, non ancora scaduto: ciò significa che il Parlamento è ormai in linea con i tempi di recepimento e che potrà condurre un esame nello stesso tempo più approfondito e più sollecito delle norme sottoposte alla sua approvazione.

Vorrei al riguardo ringraziare formalmente per l'opera svolta il ministro, il presidente ed i colleghi tutti della Commissione, che hanno consentito, con passione e con tenacia, che a questo risultato si potesse pervenire: non era cosa né facile né scontata. Credo che tale risultato sia di fondamentale importanza per il lavoro, soprattutto della XIV Commissione. Infatti, un impegno più leggero, se così possiamo dire, sulla legge comunitaria, quindi sul provvedimento cardine per la partecipazione del Parlamento alla fase discendente di applicazione del diritto comunitario, significa anche poter seguire con maggiore attenzione ed impegno la fase ascendente di formazione del diritto comunitario; significa quindi che la nostra Commissione potrà moltiplicare i suoi interventi, nella misura e nei modi in cui le è consentito, per la definizione delle norme comunitarie al momento della loro scrittura. Questo, secondo quanto più volte unanimemente sottolineato in Commissione, è essenziale ai fini di una legittima difesa della specificità nazionale nelle sedi comunitarie.

In questo contesto, appare di grande momento il fatto che quest'anno, per la prima volta, siano discussi contemporaneamente sia il disegno di legge comunitaria sia la relazione semestrale: questo anticipo « di fatto » della sessione comu-

nitaria servirà certamente a richiamare l'attenzione sulla necessità di una « pesante » partecipazione della Camera dei deputati al processo decisionale comunitario.

Onorevoli colleghi, per tutto questo mi auguro che il disegno di legge in esame possa essere sollecitamente approvato; pur con le opportune integrazioni, come ho detto, esso infatti aiuterà l'Italia a recuperare ritardi pregressi nel recepimento delle norme comunitarie, gettando così un ponte per una più qualificata partecipazione del nostro paese, e soprattutto del Parlamento, alla formazione delle decisioni comunitarie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro per le politiche comunitarie.

ENRICO LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito, data la particolarità dell'iter del provvedimento, che è intimamente collegato alla precedente legge comunitaria, approvata in quest'aula nello scorso mese di gennaio. Nella stessa, attraverso la maggior parte degli emendamenti e degli ordini del giorno approvati, si prevedeva un percorso che obbligava la Commissione ed il Governo ad assumere impegni collegati alla presentazione del provvedimento oggi al nostro esame. Questo ci spinge, quindi, a considerare il percorso legislativo come un tutt'uno, per cui la discussione che è connessa alla necessità di dare seguito a quegli impegni ci induce a continuare questo tipo di approfondimento e a portarlo nel corso del dibattito, quando questo sarà possibile. Il Governo, dunque, si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Pezzoli. Ne ha facoltà.

MARIO PEZZOLI. Signor Presidente, come osservava il ministro Letta, si può affermare che questo disegno di legge comunitaria rappresenta un momento di transizione tra le difficoltà che ci siamo

trovati ad affrontare durante la discussione delle precedenti leggi comunitarie e la discussione che dovremo avviare per le successive leggi comunitarie.

Nell'esame di queste si dovranno limitare i ritardi ed i *gap* che hanno caratterizzato l'esame delle precedenti leggi comunitarie.

Se si segnalano dei progressi nel recepimento delle direttive e nella discussione e revisione degli strumenti a nostra disposizione per il recepimento delle stesse, ciò avviene grazie all'operato della presidenza della Commissione ed al corretto clima di collaborazione che si è instaurato in quella sede.

L'attuale presidenza ha coinvolto tutti i membri della Commissione in un lavoro che ha consentito alla stessa di consolidare determinati ruoli e di acquisire nuovi poteri rispetto al passato. La XIV Commissione sta velocemente recuperando terreno per quanto attiene al rapporto con il Governo, sia rispetto alla legge comunitaria sia per quel che concerne le relazioni semestrali del Governo al Parlamento sul processo normativo comunitario. Lo ribadisco, ciò avviene grazie all'impegno profuso dalla presidenza della Commissione ed anche a quello dei gruppi, nonché al nuovo atteggiamento, indubbiamente più attento, responsabile ed anche rigido dei suoi membri rispetto ai lavori di tale organo.

Siamo tutti consapevoli della nuova valenza della XIV Commissione. Il rapporto paritetico che essa ha instaurato con le altre Commissioni permanenti non può non essere sottolineato. Infatti, non sarebbe stato possibile raggiungere certi obiettivi, se non ci fossimo imposti una maggiore assunzione di responsabilità rispetto al passato e se non avessimo realizzato un rapporto paritetico con le altre Commissioni e con il Governo.

Per quanto riguarda la legge comunitaria 1999, dobbiamo altresì riconoscere che il Governo ha presentato tale provvedimento entro il 31 dicembre 1998 ed ha rispettato alcune norme contenute nella legge comunitaria 1995-1997. Ciò è avvenuto anche grazie al clima che si è

instaurato in Commissione, ci tengo a ribadirlo. Ministro Letta, non dobbiamo ringraziare solo lei, ma dobbiamo rivolgere un ringraziamento anche a noi stessi per l'impegno che abbiamo profuso al fine di indurre il Governo a rispettare alcuni impegni assunti durante la discussione della legge comunitaria 1998, impegni contenuti in ordini del giorno ed emendamenti che non avevamo potuto dibattere in modo approfondito proprio per non ritardare ulteriormente l'approvazione di quel provvedimento.

Spero che questo invito a rispettare gli impegni, ai quali lei si è attenuto durante l'esame in Commissione, un invito che non viene soltanto da un esponente dell'opposizione, ma che le viene rivolto anche dall'intera Commissione, trovi risposta nel momento in cui si esamineranno gli emendamenti che eventualmente verranno presentati in aula.

Come diceva il relatore, bisogna accelerare le nostre procedure per fare in modo che il *gap* che caratterizza il recepimento delle direttive comunitarie venga ulteriormente colmato, in modo da esaminare in modo più approfondito le stesse norme di recepimento.

Ci troviamo ad operare su una ribalta più ampia di quella nazionale. Pertanto, dobbiamo presentarci al cospetto degli altri paesi dell'Unione europea con un'immagine diversa rispetto al passato. Il clima che si è instaurato all'interno della Commissione, al di là delle differenziazioni politiche, ideologiche e programmatiche che ci possono essere, è determinato proprio dal fatto che la ribalta è più ampia di quella nazionale.

Cerchiamo, quindi, di accelerare l'iter per la riduzione del contenzioso e dei tempi di recepimento delle direttive e ciò anche alla luce del dibattito che si è svolto in Commissione e che, come ha ricordato il relatore, ha avuto origine dal parere espresso dal Comitato per la legislazione su taluni aspetti dell'impianto generale della delega conferita al Governo.

In tal senso, come capogruppo di alleanza nazionale in Commissione, ho svolto una mediazione fra alcuni membri

del mio gruppo e la presidenza della Commissione in merito ad alcuni emendamenti presentati al riguardo. Con una ulteriore assunzione di responsabilità, non ho completamente recepito tali emendamenti, avendo compreso che occorre cercare, per quanto possibile, di approvare velocemente anche questa legge comunitaria. Si tratta di un'assunzione di responsabilità da parte mia che credo debba essere riconosciuta dalla presidenza della Commissione e dal Governo, ma ciò non deve comunque servire a prorogare ancora nel tempo una discussione che deve essere necessariamente affrontata.

Infatti, la delega al Governo per il recepimento delle direttive è importante, soprattutto tenendo conto dei ritardi esistenti, perché è necessario che vi sia un organismo istituzionale che abbia anche pieni poteri in questo momento di transizione nel recepimento delle direttive stesse. Tuttavia, è altrettanto vero che, se vi fosse una maggiore partecipazione del Parlamento in tale recepimento, nella fase discendente, in modo da tener conto della realtà socio-economica del nostro paese, che è differente rispetto a quella degli altri paesi europei, probabilmente disporremo di strumenti legislativi di recepimento che, grazie al coinvolgimento di tutti i gruppi e del Parlamento, potrebbero essere più vicini alle esigenze provenienti dal territorio, dalle categorie e dalla comunità amministrata.

La preoccupazione delle categorie — credo che il presidente Ruberti lo ricordi, avendo partecipato al famoso incontro con le categorie avvenuto qualche settimana fa in Veneto — è che a volte l'impatto della legislazione comunitaria sull'ordinamento nazionale sia eccessivamente tecnicistico e gravoso per le risorse stesse delle imprese.

Credo, quindi, che la partecipazione e il coinvolgimento sempre maggiore del Parlamento nel recepimento delle direttive e nell'emanazione delle norme attuative sia importante — lo hanno detto espressamente anche alcune categorie di una certa importanza — anche per ascoltare le idee, le proposte e le osservazioni delle

categorie stesse, che rappresentano il tessuto economico del nostro paese, nel momento in cui adottiamo tali strumenti legislativi di recepimento.

La proposta Lembo in questo senso è importante e funzionale a quanto ho detto. Dobbiamo cercare di capire — e credo che l'indagine possa essere avviata a breve — come si recepisce la normativa comunitaria negli altri paesi, se attraverso una delega oppure coinvolgendo il Parlamento e, quindi, attraverso di esso, il popolo sovrano e ciò che esso chiede attraverso le categorie e le rappresentanze della comunità amministrata.

Come qualcuno ha ricordato, è necessaria la redazione di un testo unico delle norme di recepimento e, quindi, l'unificazione delle leggi La Pergola e Fabbri e delle successive modificazioni, in modo tale da disporre di uno strumento uniforme. Ciò consentirebbe di sanare ulteriormente i ritardi nel recepimento e nell'attuazione e si svolgerebbe in tal modo un servizio atteso da tempo dal paese, che spesso, come ricordavo prima, si lamenta della farraginosità e dell'eccessivo tecnicismo delle direttive, le quali, una volta recepite, gravano pesantemente sul tessuto socio-economico del paese, determinando un impatto violento, soprattutto sulle piccole e medie imprese.

Uniformare il nostro ordinamento a quello comunitario è importante, perché fa crescere il nostro paese e credo che l'ammodernamento normativo nazionale vada di pari passo e sia parallelo al processo normativo comunitario. Ciò deve comunque — ed è un impegno da parte del legislatore nazionale — legarsi anche ad una semplificazione amministrativa e normativa.

Tenendo conto del modo in cui sono state recepite le direttive, spesso attraverso decreti legislativi che è difficile poter modificare, in Commissione ho avanzato la proposta — ricordando che spesso le normative comunitarie nel loro recepimento hanno creato un gravoso impatto nel tessuto economico del paese — di individuare una specifica sessione (rivolgo tale proposta sia al Presidente sia al

Governo) che porti ad elencare, anche per settori, i decreti che hanno attuato le direttive e che — ripeto — hanno provocato tanti problemi alla piccola e alla media impresa. Quante sono, infatti, le direttive che sono state imposte ad un tessuto socio-economico che non è stato in grado di recepire rapidamente queste norme?

Occorre quindi vedere se vi sia la possibilità di riesaminare questi provvedimenti di recepimento. In questa fase è stato possibile farlo per quanto riguarda, ad esempio, la revisione del decreto legislativo n. 155 del 1997 (articolo 9 della legge comunitaria). Ricordo che il Governo aveva già previsto nel testo originario dell'articolo 9 alcune modifiche; l'impegno della Commissione ha consentito che venisse emendato quell'articolo, prevedendo un'ulteriore modifica al decreto legislativo n. 155 del 1997 (è quello sulla sicurezza degli alimenti, di cui alla famosa direttiva).

Sono orgoglioso di affermare che, grazie all'impegno dei deputati di alleanza nazionale, vi è stata la possibilità di formulare un emendamento — che non fosse estraneo per materia e che potesse essere approvato in Commissione affari sociali — che potesse risultare il più compatibile possibile con la normativa comunitaria. Devo dire però che questo impegno non sarebbe stato comunque sufficiente a raggiungere l'obiettivo se non vi fossero stati sia una certa sensibilità da parte del Governo sia un costruttivo apporto da parte del relatore e della presidenza, attraverso specifiche modifiche che hanno reso ulteriormente compatibile il contenuto dell'emendamento.

Credo che siano numerose le norme che dovrebbero essere riviste nell'ambito dei decreti legislativi che sono di volta in volta emanati per il recepimento delle direttive. È stato un caso che si sia potuto intervenire su questo settore relativo all'industria alimentare, che avrebbe avuto un forte impatto nell'ambito del tessuto economico del nostro paese. Mi chiedo però quante siano le norme che dovrebbero essere riviste e rimodulate, tenendo

conto dell'impatto gravoso che le norme comunitarie hanno avuto sulla economia del nostro paese.

Dato che ora quell'emendamento reca la firma della Commissione, la speranza che nutriamo è che da parte del Governo vi sia l'intenzione di mantenere l'atteggiamento costruttivo e positivo che ha tenuto in Commissione. Auspichiamo poi che questo rapporto di collaborazione — anche perché la questione oltrepassa l'ambito nazionale — possa ulteriormente consolidarsi e concretizzarsi attraverso l'adozione di diversi strumenti di recepimento delle direttive, con il coinvolgimento più ampio del Parlamento e attraverso decreti legislativi, regolamenti o altri strumenti legislativi di recepimento di direttive che non comportino gravosi impatti per l'economia del nostro paese, in particolare per la piccola e media impresa. Ricordo che quest'ultima rappresenta il 90-95 per cento della nostra realtà economica e che caratterizza maggiormente l'economia del nostro paese rispetto al tessuto economico di altri paesi europei. Di questo occorrerà tener conto nel momento in cui, in collaborazione con gli altri paesi, si produrranno altre direttive nell'ambito del processo normativo comunitario.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Saonara. Ne ha facoltà.

**GIOVANNI SAONARA.** Signor Presidente, signor ministro, ritengo che l'avvio in tono minore — forse casuale — dei nostri lavori in questa sessione comunitaria non ci debba far dimenticare che di fatto collochiamo le nostre riflessioni all'interno di una stagione costituente per l'Unione europea.

Mi sembra, infatti, che si dimentichi — nell'eccessiva fretta e nell'eccessivo provincialismo che caratterizza l'affannosa preparazione delle liste dei candidati al Parlamento europeo — l'importanza del momento che stiamo vivendo per il futuro dell'Unione europea; questi mesi, infatti, dovrebbero essere dedicati all'estensione ed all'approfondimento, in chiave nazionale, dei concetti di codecisione, dei quali

la legislatura del Parlamento europeo che si sta chiudendo in questi mesi è giustamente orgogliosa; concetti che caratterizzeranno il lavoro dei colleghi che andranno a Strasburgo nei prossimi cinque anni.

Insistere, come ha fatto il presidente Ruberti, a nostro nome, perché vi sia una sessione comunitaria anche all'interno della nostra Assemblea, mi sembra una decisione particolarmente lungimirante. Personalmente, individuo nella codicisione tra organismi comunitari — in particolare, tra Commissione europea e Parlamento europeo — il meccanismo chiave sul quale non si potrà non insistere anche nei mesi che ci separano dalla conclusione della nostra legislatura.

Vorrei ricordare ai colleghi che stiamo svolgendo alcune riflessioni alla luce delle conclusioni dell'appuntamento straordinario di marzo dell'Agenda 2000 che, purtroppo, è coinciso con l'inizio delle operazioni belliche in Kosovo e nei territori della Serbia. Ciò ci consente, al di là di ogni possibile tentazione retorica, di riflettere sui pilastri dell'azione europea in questi decenni e, soprattutto, sull'assoluta e stringente necessità di collocare le nostre riflessioni sulla capacità dell'Europa di costruire una politica europea comune di sicurezza e di promozione dei diritti dell'uomo e della democrazia.

Desidero ringraziare il relatore, onorevole Bova, per l'intervento che ha svolto stamani ed i colleghi che si sono dedicati al lavoro sul testo, anche in chiave emendativa; si tratta di un lavoro che è stato particolarmente snello rispetto, ad esempio, a quello che ha portato alla legge n. 128 del 1998 (legge comunitaria per il 1998) e alla legge comunitaria per l'anno precedente.

Vorrei soffermarmi, ora, su alcune riflessioni che ritengo utili, non solo per il dialogo con il Governo, ma anche per i nostri futuri lavori. In particolare, vorrei che riflettessimo su alcuni spunti forniti dal relatore e dal presidente Ruberti, non solo in quest'occasione ma nei molti anni di lavoro trascorsi insieme; in particolare, vorrei che riflettessimo sulla logica degli

strumenti che abbiamo a disposizione in ordine agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità europea.

Il relatore Bova stamane ha riaffermato con chiarezza la necessità e l'utilità della sessione comunitaria, nonché della legge annuale comunitaria. Credo sia il caso di soffermarsi su tale affermazione anche perché vorremmo dare, attraverso tale strumento, un segnale ben preciso a questa Assemblea, a quanti attendono indicazioni precise dalla riflessione sulle disposizioni comunitarie — mi riferisco in particolare a chi svolge le molteplici attività economico-produttive — e al paese.

Tuttavia, non possiamo nascondere che sono state avanzate alcune perplessità da parte di colleghi di alcune Commissioni su tale tipo di strumentazione. Ricordo che nel parere espresso dalla Commissione finanze ci si chiede se non solo la sessione comunitaria, ma la stessa legge comunitaria siano gli strumenti più idonei a nostra disposizione per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla nostra partecipazione all'Unione europea. Ritengo che tale domanda vada inserita tra le riflessioni fatte dal relatore Bova e dal presidente Ruberti e che hanno animato la giornata di studio, svoltasi circa un mese fa, promossa dal ministro Letta; spero altresì che essa porti, riprendendo il lavoro formidabile svolto dagli uffici della Camera, a riflettere sulla programmazione annuale delle altre tredici Commissioni permanenti.

Lo dico con molta serenità: mi sembra sia difficile, signor ministro, che nel lavoro ordinario delle altre tredici Commissioni permanenti si possa tenere conto dei problemi posti dalle varie direttive comunitarie e, quindi, sia dato spazio sufficiente ed adeguato all'approfondimento, allo studio e al dibattito dei problemi aperti dalle varie direttive, avuto riguardo, in modo particolare, alle questioni attinenti alla cosiddetta fase ascendente, di cui all'articolo 14 della legge n. 128 del 1998.

Pertanto, abbiamo di fronte a noi il panorama del possibile lavoro che le altre tredici Commissioni permanenti dovranno

svolgere, ma come membri di quest'Assemblea e come componenti della XIV Commissione ci confrontiamo con una difficoltà oggettiva sulla quale credo che i presidenti di Commissione, magari anche con l'aiuto degli uffici di presidenza delle stesse, non potranno che riflettere, una volta terminata la fase di rodaggio dei nuovi membri della Commissione europea e dei parlamentari eletti il prossimo giugno al Parlamento europeo. Quindi, credo che con la ripresa dell'attività parlamentare, a settembre, non potremo non riflettere sull'organizzazione dei nostri lavori perché ritengo che i dossier consegnati alle Commissioni non siano adeguatamente considerati lo spunto di riflessione non solo della fase di recepimento della normativa comunitaria, ma anche della fase cosiddetta ascendente.

Continuando la riflessione sugli strumenti, ritengo che sia particolarmente significativa, ai fini del nostro lavoro, l'indagine conoscitiva, alla quale hanno fatto cenno sia il relatore, onorevole Bova, che l'onorevole Pezzoli, concernente la qualità del recepimento della legislazione comunitaria, fermo restando che, in qualche modo, credo che siamo tutti vincolati da quanto previsto dalla legge n. 50 del 1999, concernente la semplificazione normativa, e dalla proposta di legge, ricordata dall'onorevole Pezzoli, concernente l'opportunità e la necessità dei testi unici, richiamati nell'articolo 6 del testo al nostro esame.

Sempre a proposito degli strumenti, credo che, al di là della rassegna sui contenuti di questo progetto di legge, sia necessario fare una piccola riflessione probabilmente autocritica — non di critica al Governo, ma autocritica — perché, nel corso del breve lasso di tempo intercorso tra gennaio scorso ad oggi, vi sono stati alcuni episodi rivelatori come sia necessario procedere ancora ad una riflessione accorta. Mi riferisco alla presenza, nel testo che ci era pervenuto, della direttiva sulla liberalizzazione del gas (articolo 12), all'inserimento dell'articolo 10 sulle denominazioni di origine protetta e alle

norme dell'articolo 15 concernenti l'esercizio delle professioni di avvocato; si tratta della direttiva 98/5.

Perché faccio questi tre riferimenti, signor ministro? Perché questo significa lavorare in Parlamento con cognizione di causa, ma anche — non lo nascondo — con qualche imbarazzo. Infatti, soprattutto nei primi due casi — la direttiva sulla liberalizzazione del gas e quella correttiva sulle denominazioni di origine protetta —, è del tutto evidente che far lavorare il Parlamento su tavoli sfalsati (definiamoli così, per essere cortesi), prima inserendo delle disposizioni, poi togliendole, quindi reinserendole successivamente togliendole di nuovo, infine dirottando il tutto su questo testo, provoca qualche imbarazzo non tanto fra di noi quanto per quel che attiene alla linearità e all'efficacia del processo legislativo che tutti vorremmo ottenere.

Mi avvio a svolgere tre ulteriori e finali considerazioni, a proposito della relazione tra il nostro lavoro, il lavoro della pubblica amministrazione, la predisposizione di decreti legislativi e la capacità di interagire tra i diversi soggetti. A me sembra che il relatore Bova abbia insistito giustamente sul fatto che, tramite l'accelerazione compiuta dagli esecutivi soprattutto in questi ultimi anni — credo che bisogna dare atto sia al Governo Prodi sia al Governo D'Alema di una particolarissima sensibilità all'allineamento con i tempi dell'Unione europea —, ci troviamo ad analizzare un testo che è stato definito snello. Altrettanto giustamente, a mio avviso, si prevede agli articoli 1 e 2 una serie di indicazioni per quanto riguarda i decreti legislativi che dovranno essere emanati.

Vorrei però riflettere ad alta voce insieme con il ministro su una questione ovvia che accompagna da sempre le leggi comunitarie, quella degli allegati. In particolare, nell'allegato A al disegno di legge comunitaria per il 1999 troviamo, tra le altre, norme riguardanti la pubblicità a favore dei prodotti del tabacco, la libera circolazione e lo stabilimento dei servizi medici, una delega sulla commercializza-

zione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese. Si tratta delle direttive nn. 43, 50, 56 e 63 del 1998, con scadenze anche molto diversificate, perché si va dal 30 giugno 1999 fino al 30 luglio 2001.

Non fatico affatto ad elogiare il Governo per l'inserimento tempestivo di alcune direttive di straordinario valore sociale: mi riferisco, per esempio, a quella relativa alla pubblicità a favore dei prodotti del tabacco, in scadenza il 30 luglio 2001, e a quella sulla salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, che scade il 17 luglio del 2001. Siamo in anticipo, e questo è bene. Vorrei fare una riflessione ad alta voce a proposito dei rapporti tra amministrazioni interessate e lavori parlamentari. Solo l'elencazione di questi titoli (tra i quali l'attività di trasportatore nel settore nazionale e internazionale) fa riflettere sugli incroci già esistenti tra le direttive e la normazione allo studio del Parlamento in questi mesi. Credo che dovremmo ancora riflettere sugli strumenti di collegamento e di connessione che possono essere utilizzati dalle amministrazioni interessate e dal Parlamento ai fini di un comune lavoro: svolgere, infatti, unicamente in sede di X Commissione una lunga riflessione sulla delocalizzazione delle imprese o sulla questione del cosiddetto marchio sociale e, quindi, della tutela dei diritti dell'infanzia (riguardo alle acquisizioni e alle lavorazioni dei prodotti delle imprese straniere), trascurando le connessioni con le direttive già operanti o ancora da attuare, è un lavoro destinato ad essere segmentato e interrotto. Credo che dovremmo cogliere le connessioni tra alcuni provvedimenti elencati, per esempio, nell'allegato A, con il lavoro ordinario del nostro Parlamento.

Aggiungo, infine, due riflessioni. Siamo tutti reduci da una faticosa approvazione del collegato ordinamentale, in ordine a misure fiscali, e i lavori di quest'Assemblea — come lei sa, signor ministro — sono

stati animati in modo particolare dagli interventi dei colleghi della VI Commissione.

Signor Presidente, vorrei riflettere insieme a lei e al presidente Ruberti, sul fatto che nell'allegato B vi sono le direttive recepite che riguardano il futuro degli enti creditizi, materia di straordinaria rilevanza e di grande attualità proprio in questi giorni e, direi, in queste ore. Signor ministro, le chiedo se, al di là delle norme di approvazione delle direttive, ciò non potrebbe consentire un lavoro congiunto della nostra Commissione con la VI Commissione e con il suo Ministero, per così dire un lavoro monografico, finalizzato ad individuare percorsi operativi al di là di questa sessione comunitaria.

Abbiamo la fortuna di avere un ministro per le politiche comunitarie che può rivestire anche un particolare ruolo in virtù della delega che gli è stata conferita nei mesi scorsi. Ebbene, credo debba essere sottolineata una coincidenza con quanto previsto dalle nostre norme regolamentari ed il lavoro della XIV Commissione: mi riferisco al confronto con i rappresentanti italiani al Parlamento europeo e, aggiungerei — ciò non è previsto dal nostro regolamento, ma dalla sua delega —, al rapporto con la conferenza unificata.

Ritengo che in un futuro, spero non lontano, siano presenti a tutto questo i parlamentari della XIV Commissione, al fine di consentire che la legge comunitaria per il 2000 non sia solo più snella, ma anche più efficace.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Nan. Ne ha facoltà.

**ENRICO NAN.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, onorevole relatore, la puntuale relazione sostanzialmente fa proprio il contenuto del dibattito svoltosi in Commissione e le problematiche che abbiamo sviluppato in quella sede. Il disegno di legge di recepimento delle normative comunitarie è stato preceduto da un dibattito molto approfondito sotto il profilo politico e dal punto di vista

del taglio tecnico che, a nostro avviso, doveva essere ad esso conferito sulla base del dibattito svoltosi in occasione dell'esame della precedente legge comunitaria, dibattito che ha sostanzialmente rappresentato una sorta di giudizio di valutazione prodromico rispetto all'attuale provvedimento.

Nel dibattito svolto in quella occasione avevamo dichiarato un voto favorevole, condizionato però da certe promesse e da certe perplessità che abbiamo prospettato al Governo con alcuni ordini del giorno, interamente accolti dal Governo, di cui al documento Lembo del Comitato per la legislazione.

Debbo riconoscere che oggi il Governo ha in gran parte recepito le nostre istanze e le nostre doglianze. Vorremmo peraltro che quegli ordini del giorno avessero un seguito concreto e che si aprisse un dibattito politico che coinvolga sempre di più tutte le parti, che non abbia ad oggetto una riflessione sulla legge comunitaria in termini solo strettamente tecnici, ma dia vita ad un confronto politico. Questo è il punto centrale che vogliamo sottolineare. Infatti, in passato troppo spesso si è avuta una esasperazione del concetto di delega che invece, come più correttamente è avvenuto con il provvedimento in esame, va contenuta e finalizzata a specifici indirizzi, restringendola ad indicazioni molto precise. Analogamente, non eravamo d'accordo sul fatto che queste normative venissero trasformate in provvedimenti *omnibus*, contenenti molte previsioni di merito che esulavano dalla competenza e dal merito delle disposizioni comunitarie.

Riteniamo che il disegno di legge in esame consenta di andare avanti su questa strada, soprattutto nella XIV Commissione, che oggi è una Commissione ordinaria e che, anche se è chiamata ad esprimere una valutazione di conformità agli indirizzi europei, è bene entri sempre più nel merito dei provvedimenti.

Concordo perfettamente con l'onorevole Saonara quando sostiene che vi sono alcuni provvedimenti (egli ha richiamato la questione della liberalizzazione del gas

e la denominazione di origine controllata) che debbono essere approvati parallelamente ad un dibattito sul merito, altrimenti vi è il rischio che si approvino attraverso canali diversi leggi identiche, che magari portano a situazioni di non perfetta omogeneità. Anche il fatto di trovarci oggi ad esaminare un disegno di legge che prevede direttive il cui termine di recepimento, nella maggior parte dei casi, non è ancora scaduto, rappresenta un grosso passo avanti. Come noi diamo atto di un sostanziale accoglimento delle nostre istanze, allo stesso modo credo vada dato atto all'opposizione del Polo (forza Italia, alleanza nazionale e CCD) di un atteggiamento molto collaborativo. Pensiamo che il processo comunitario debba riguardare tutti e ad esso tutti noi vogliamo partecipare; infatti, recepire le direttive significa, in sostanza, adeguarci alla competizione europea.

Penso che il dibattito debba acquisire sempre più rilievo politico. Abbiamo sempre considerato i problemi europei in funzione delle seguenti alternative: fondi comunitari sì-fondi comunitari no, quote latte sì-quote latte no. Si tratta, certamente, di un problema molto importante e di grande rilievo, ma oggi il dibattito europeo impone un allargamento delle visioni sia sotto il profilo economico — con l'euro, ormai, si pongono esigenze di competizione anche in termini finanziari — sia sotto quello della politica estera intesa in senso generale ed europeo (ciò viene imposto dalla guerra in corso vicino al nostro paese).

È importante, pertanto, recepire tali norme adeguandole, però, ad un paese che deve essere competitivo in ambito europeo e nei confronti dei *partner* europei. Per tali ragioni, anch'io sono d'accordo sull'esigenza di un testo unico, ossia di uniformare disposizioni che devono essere raccolte in un unico testo.

Al di là di questi aspetti di carattere formale, il dibattito politico deve concernere il modo in cui recepire tali normative in una direzione sempre più liberale nel contesto europeo. Per esempio, le disposizioni che ci apprestiamo a recepire

concernenti la categoria degli avvocati vengono applicate all'estero già da molti anni. In Germania e in Francia, da molto tempo, la libera professione è certamente più protetta sotto il profilo della qualità e quindi anche della tutela dell'utente; qualitativamente, pertanto, tali norme sono più competitive di quelle italiane.

Il vero problema è proprio il seguente: recepire le norme in termini sempre più liberali; se, infatti, recepiamo le norme comunitarie ma le adattiamo ad una visione contraria alla mobilità del lavoro e favorevole ad una elevata pressione fiscale, evidentemente ci limitiamo ad un « gioco di rimbalzo » che non dà i risultati voluti. Credo che, invece, anche nella fase discendente, si debba prendere spunto dalle indicazioni fornite per favorire nel nostro paese uno sviluppo maggiore e più adeguato al futuro dell'Europa.

In questo senso, credo che il provvedimento in esame debba essere approvato celermente ed auspico che, riguardo alla normativa europea, si vada verso un maggiore confronto sulle questioni di merito e non solo su quelle di carattere tecnico e generale.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Lamacchia. Ne ha facoltà.

**BONAVENTURA LAMACCHIA.** Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione in prima lettura alla Camera (riprendendo così la prassi dell'alternanza) si svolge quest'anno congiuntamente all'esame della relazione semestrale sulla partecipazione italiana al processo normativo comunitario (che discuteremo in seguito), conformemente agli indirizzi espressi unanimemente dalla Commissione e consentendo in tal modo la sperimentazione della sessione comunitaria.

Occorre innanzitutto dare atto al Governo della regolarità dei tempi di presentazione del disegno di legge che, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 13 della legge comunitaria 1995-1997, è stato presentato entro il 31 gennaio. Va inoltre sottolineato che nell'elaborazione

dell'attuale disegno di legge comunitaria si è tenuto conto delle indicazioni espresse durante l'esame della precedente legge comunitaria non ancora entrata in vigore.

La relazione al disegno di legge mette in evidenza il numero delle procedure di infrazione e dei ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia delle comunità europee e delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte, ma non dice nulla sugli oggetti del contenzioso con l'Unione europea e quindi non consente di conoscere quali siano le norme dell'ordinamento italiano contestate dagli organi comunitari.

Per quanto concerne il contenuto del provvedimento in esame, il disegno di legge provvede al recepimento di trentuno direttive comunitarie secondo le modalità della legge La Pergola; al capo I è prevista la delega al Governo ad emanare i decreti legislativi per dare attuazione alle direttive comprese negli allegati A e B, il secondo dei quali contiene quelle per le quali si richiede che lo schema di decreto legislativo di attuazione sia sottoposto al parere del Parlamento; è previsto l'autorizzazione a dare attuazione in via regolamentare alle direttive comprese nell'allegato C, riguardanti materia già disciplinata con legge ma non riservate alla legge; sono definiti i principi e i criteri di delega per l'attuazione delle direttive.

Per quanto concerne le direttive attuate o da attuare in via amministrativa, la Commissione ha soppresso l'allegato D, disponendone la loro pubblicazione a titolo informativo sulla *Gazzetta Ufficiale*; in relazione alle disposizioni particolari di adempimento diretto e ai criteri speciali di delega amministrativa, va menzionato l'articolo 9, che sulla base delle indicazioni della Commissione XII, oltre ad attuare direttamente la direttiva 63/97/CE, introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 155 del 1997 relativo all'igiene dei prodotti alimentari, al fine di semplificare le procedure di autocontrollo per il responsabile delle industrie minori.

È rilevante — a parer nostro — anche il nuovo articolo 10, che introduce una disciplina più completa, tenendo conto

della normativa comunitaria, riguardante i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificità.

I nuovi articoli 11 e 12, invece, adeguano la normativa interna in alcuni aspetti relativi all'iscrizione agli albi e ordini professionali, tenendo conto della disciplina sulla cittadinanza europea. Occorre, altresì, evidenziare la soppressione dell'originario articolo 12, relativo all'attuazione della direttiva in materia di mercato del gas, a seguito della regolamentazione di tale materia nel disegno di legge collegato.

Infine, il nuovo articolo 15 detta criteri di delega specifici per l'attuazione della direttiva volta a facilitare il libero esercizio della professione di avvocato negli Stati membri.

In conclusione, bisogna sottolineare il fatto che un importante risultato raggiunto da questa legge comunitaria è che per la prima volta in essa è contenuto un numero esiguo di deleghe e soprattutto sono contenute direttive il cui termine di attuazione, nella maggior parte dei casi, non è ancora scaduto. Ciò vuol dire che si è ormai in linea con i tempi di recepimento e che si potrà giungere in maniera più approfondita e tempestiva all'approvazione della normativa in esame, al fine di consentire al nostro paese di recuperare i ritardi pregressi nell'attuazione delle direttive comunitarie.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo -  
A.C. 5619)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Bova.

DOMENICO BOVA. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ENRICO LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del documento: Relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 6) (ore 10,25).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: Relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea.

**(Contingentamento tempi -  
Doc. LXXXVII, n. 6)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo complessivo riservato ai gruppi per la discussione fino alla votazione finale è così ripartito:

relatore: 15 minuti;

Governo: 15 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato);

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 39 minuti;

forza Italia: 29 minuti;

alleanza nazionale: 26 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 21 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 20 minuti;

comunista: 15 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 15 minuti;

UDR: 15 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 30 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 7 minuti; verdi: 5 minuti; CCD: 4 minuti; rifondazione comunista: 5 minuti; socialisti democratici italiani: 3 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; Patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

**(Discussione - Doc. LXXXVII, n. 6)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ruberti.

ANTONIO RUBERTI, *Relatore*. Signor Presidente, signor ministro, colleghi a me sembra importante, nell'avviarmi a presentare la relazione della Commissione politiche dell'Unione europea, sottolineare due fatti: in primo luogo, il recupero della regolarità dei tempi di esame parlamentare della legge comunitaria e della relazione del Governo sulle politiche dell'Unione; in secondo luogo, la sperimentazione, in concreto, dell'embrione di quella sessione comunitaria che abbiamo auspicato in occasione dell'esame finale della legge comunitaria 1995-1997 e che raccoglie il consenso di tutti i gruppi parlamentari.

Il primo fatto — il recupero dei tempi — è stato reso possibile dal nuovo quadro normativo, che fissa al 31 gennaio di ogni anno la data di presentazione al Parlamento sia della comunitaria sia della relazione, e dal fatto che il Governo abbia rispettato questa data. La Commissione

ha, per sua parte, completato l'esame nei tempi prescritti. Questo mi sembra un punto importante: recuperare la regolarità. Il secondo fatto — la sperimentazione della sessione comunitaria — si collega alla contestuale disponibilità di questi due atti, strumenti principali della fase discendente e, rispettivamente, di quella ascendente del processo legislativo comunitario.

Con una tale sessione, in cui non ci si limita all'esame della legge comunitaria, ma si esamina anche la relazione programmatica del Governo, si intende dare certezza ad un appuntamento annuale che coinvolga il Parlamento, non solo nell'atto importante della trasposizione comunitaria nell'ordinamento nazionale della legislazione, ma anche nell'atto principale della fase ascendente. Alcuni tasselli per incardinare la sessione comunitaria nell'ordinamento sono stati dunque già posti; altri verranno dalla modifica del regolamento della Camera. Decisivo sarà anche l'assetto che vorrà darsi il Senato per garantire, nel quadro dell'attuale bicameralismo, la sintonia tra i due rami del Parlamento. Nel frattempo, in attesa di questi perfezionamenti, l'embrione della sessione comunitaria è stato realizzato; occorre assicurare ad esso un ambiente di attenzione politica in cui possa concretamente svilupparsi ed un quadro normativo e regolamentare che ne legittimi l'esistenza. Accenno all'ambiente di attenzione politica perché, in realtà, questo fa parte anche del problema della calendarizzazione, che deve essere tale da consentire un coinvolgimento effettivo dei soggetti che rivestono responsabilità al riguardo, altrimenti questo sforzo e questa sessione comunitaria diventano più un rito che un appuntamento politico.

Come viene detto all'inizio della relazione per l'Assemblea, quella che stiamo esaminando è la relazione semestrale, formalmente, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1998. Non erano entrate in vigore, all'atto della sua presentazione da parte del Governo, le nuove disposizioni introdotte con l'articolo 10 della legge comunitaria per il 1998, che prevedono un'unica relazione annuale che sostituisce